

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

ART. 1 - Oggetto dell'appalto	3
ART. 2 - Importo e tipologia dell'appalto	3
ART. 3 - Categoria prevalente E categorie diverse dalla prevalente	5
ART. 4 - Descrizione sommaria delle opere	5
ART. 5 - Osservanza delle norme generali	6
ART. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	6
ART. 7 - Disposizioni generali sui prezzi	7
ART. 8 - Importo contrattuale	8
ART. 9 - Documenti che fanno parte del contratto	9
ART. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	9
ART. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio E direttore di cantiere	10
ART. 12 - Fallimento dell'appaltatore e altre procedure concorsuali	10
ART. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	10
ART. 14 - Convenzioni in materia di valuta e termini	11
ART. 15 - Consegna e inizio dei lavori – Ordini di intervento (O.D.I.)	12
ART. 16 - Programma esecutivo dei lavori	13
ART. 17 - Termini per l'ultimazione dei lavori	13
ART. 18 - Sospensioni	14
ART. 19 - Sospensione per pericolo grave ed immediato	15
ART. 20 - Proroghe	15
ART. 21 - Penali in caso di ritardo	16
ART. 22 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	17
ART. 23 - Risoluzione del contratto per gravi inadempienze e per mancato rispetto dei termini	17
ART. 24 - Anticipazione contrattuale	19
ART. 25 - Pagamenti in acconto	19
ART. 26 - Pagamenti a saldo	19
ART. 27 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	20
ART. 28 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo	20
ART. 29 - Contabilità dei lavori	21
ART. 30 - Valutazione dei lavori	21
ART. 31 - Garanzia della rata a saldo	22
ART. 32 - Assicurazione a carico dell'impresa	22
ART. 33 - Variazione dei lavori	23
ART. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali	24
ART. 35 - Determinazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto	25

ART. 36 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	26
ART. 37 - Norme di sicurezza generali	27
ART. 38 - Piani di sicurezza	27
ART. 39 - Piano operativo di sicurezza	28
ART. 40 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	29
ART. 41 - Violazioni al PIAno di sicurezza	29
ART. 42 - Controversie	30
ART. 43 - Contestazioni tra stazione appaltante e l'appaltatore	30
ART. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	31
ART. 45 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	31
ART. 46 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore	32
ART. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	32
ART. 48 - Ultimazione dei lavori	34
ART. 49 - Termini per l'emissione del certificato di regolare esecuzione	34
ART. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati	34
ART. 51 - Misure e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori	35
ART. 52 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore	38
ART. 53 - Disciplina e buon ordine dei cantieri	38
ART. 54 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	38
ART. 55 - Interferenze	44
ART. 56 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	45
ART. 57 - Custodia del cantiere	45
ART. 58 - Cartello di cantiere	46
ART. 59 - Spese contrattuali, imposte, tasse	47

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- 1.** L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per la realizzazione degli *"Interventi manutenzione ordinaria sede stradale del Porto di Civitavecchia"* per il quinquennio 2022-2026.
- 2.** Con il soggetto risultato aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto, conforme al documento "Schema di Contratto" allegato alla Lettera d'Invito, con il quale verrà regolamentata la disciplina generale dell'appalto. L'operatore economico sarà obbligato a effettuare la conseguente attività conformemente agli ordini inoltrati dalla Stazione Appaltante; Il contratto ha la finalità di fissare le clausole contrattuali da applicare come vincolanti per gli interventi da attivare durante il periodo di vigenza contrattuale.
- 3.** La forma, le dimensioni delle principali opere oggetto dell'appalto e la stessa ubicazione dei vari interventi non possono essere definiti in modo puntuale, in quanto – trattandosi di appalto di manutenzione - gli interventi non possono essere predeterminati in modo univoco, nel numero e nella localizzazione, ma si rendono di volta in volta necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante, come richiesti e precisati all'atto esecutivo dal Direttore dei Lavori mediante Ordini d'Intervento (si deguita, anche solo *"O.d.I."*).
- 4.** I lavori da eseguire saranno quindi indicati all'Appaltatore di volta in volta, in corrispondenza di ciascun intervento a seguito dell'emissione di specifici O.d.I., secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi e secondo le priorità e le urgenze individuate dalla Stazione Appaltante.
- 5.** I lavori, valutati sulla base dell'elenco prezzi di progetto con applicazione dello stesso ribasso offerto in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti all'Appaltatore essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.
- 6.** Nell'appalto sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per portare il lavoro completamente a compimento e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla documentazione tecnica allegata agli atti di gara costituita da: 1) Relazione tecnica , 2) Computo Metrico Estimativo 3) Elenco prezzi unitari, 4) Analisi Nuovi Prezzi e 5) Quadro Economico , dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 7.** L'esecuzione dei lavori e l'adempimento degli obblighi assunti sono sempre e comunque effettuati in osservanza delle regole dell'arte alle quali l'appaltatore deve conformarsi secondo la massima diligenza.
- 8.** E' prevista l'applicazione dell'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - IMPORTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

- 1.** L'importo complessivo massimo stimato di spesa, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo degli O.D.I. che potranno essere attivati nel corso del periodo di durata contrattuale, è pari ad Euro 1.395.348,84, di cui Euro 88.295,75 per oneri per piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
- 2.** Con la stipula del Contratto Port Mobility non assume alcun impegno ad affidare i Lavori per l'intero importo complessivo massimo stimato di spesa, né per un importo minimo.

SUDDIVISIONE DELL'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			
Descrizione		Importi parziali	Importo totale
1.	Importo dei lavori assoggettabile a ribasso d'asta (a misura)	200.712,60 €	
2.	Importo dei lavori assoggettabile a ribasso d'asta (a corpo)	1.106.340,49 €	
3.	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	88.295,75 €	
	Sommano		1.395.348,84 €

3. Si precisa che gli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno computati nel dettaglio per ogni singolo O.D.I.

4. L'importo complessivo potrà variare in diminuzione e non sussiste alcun diritto in capo all'Aggiudicatario al raggiungimento di un importo minimo; parimenti l'Aggiudicatario non ha titolo a chiedere compensi, risarcimenti, indennità in qualsiasi modo denominati, non previsti dal presente Capitolato o dal Contratto e derivanti da eventuali diminuzioni di qualsiasi importo del valore come sopra stimato. Pertanto, Port Mobility non assume alcun obbligo, impegno o vincolo in tal senso nei confronti dell'Aggiudicatario.

ART. 3 - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE

1. Le lavorazioni di cui al presente appalto sono classificate nella categoria generale prevalente "OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti...".
2. Non sussistono lavorazioni diverse dalla categoria prevalente.

<i>N.</i>	<i>Categoria SOA</i>	<i>Classifica</i>	<i>Designazione delle diverse categorie di lavoro</i>	<i>Categoria</i>	<i>Importo lavori comprensivi della sicurezza</i>
1	OG 3	III bis fino a 1.500.000,00 €	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ..., e relative opere complementari.	Prevalente	1.395.348,84 €

ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto corrisponderanno, per forma e dimensioni, alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, ed a quelle che, all'atto esecutivo, saranno precisate dalla Direzione dei Lavori.
2. Per eventuali variazioni dei disegni all'atto esecutivo e per le precisazioni di forme e dimensioni ordinate dalla direzione dei lavori, nell'interesse dell'opera, l'appaltatore non potrà in alcun caso rifiutarsi, ne potrà accampare, per nessuna ragione, diritti di sorta per compensi speciali.
3. Uguale facoltà ha la direzione dei lavori nei riguardi dei materiali da costruzione, dei magisteri in genere e circa le modalità esecutive.
4. Il Progetto è relativo all'attuazione di un programma pluriennale di manutenzione ordinaria della viabilità portuale all'interno del Porto Commerciale di Civitavecchia, i cui importi sono stati definiti nell'ambito dell'approvazione del Piano dei Servizi e Tariffario, intervenuta con Decreto n° 66 del 3 marzo 2022.
5. Gli interventi consistono nel rifacimento dello strato di usura delle aree interessate e di tutte le opere accessorie (pozzetti, griglie, cigli, etc.) eventualmente necessarie alla corretta manutenzione ordinaria della sede stradale. Si prevede altresì, in alcune zone che verranno meglio determinate, di procedere al ripristino anche dello strato di collegamento (binder) nonché degli ulteriori strati del pacchetto stradale oltre quelli già citati (base), in alcune zone particolarmente ammalorate, stante la presenza di rilevanti discontinuità ed avvallamenti.
6. Le opere previste nel presente appalto sono il proseguimento degli interventi annuali già attuati all'interno del Porto di Civitavecchia.

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI

1. Salvo quant'altro previsto nel Contratto, il presente appalto è regolato dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti e, in particolare, dalle seguenti norme concernenti le opere pubbliche, che si intendono espressamente ed integralmente richiamate, e ciò indipendentemente dal fatto che talune di esse siano esplicitamente riportate nel testo del presente capitolato speciale d'appalto:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato anche semplicemente "**Codice**";
- Decreto legislativo 09 aprile 2008, n° 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n° 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" di seguito denominato anche semplicemente "**Regolamento**" limitatamente alle parti ancora in vigore in quanto non abrogate e ciò ai sensi dell'art. 217, 1° comma, lett. u) del Codice;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07 marzo 2018, n.49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- Le "**Linee Guida**" adottate dall'ANAC e in vigore dopo loro formale approvazione alla data di spedizione della lettera invito.

2. Le norme sopra citate sono contrattualmente vincolanti.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto prevale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di incompatibilità, sia essa formale o sostanziale, tra le disposizioni del presente Capitolato speciale, trovano applicazione i normali principi generali in materia interpretazione delle disposizioni contrattuali, ivi compresi gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile nei limiti della loro compatibilità con l'interesse pubblico perseguito dal presente progetto.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve tener conto delle finalità del progetto approvato.

ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PREZZI

1. I corrispettivi per l'esecuzione dei lavori oltre a tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato, comprendono anche:

- a) La manodopera: ogni spesa per fornire la manodopera di attrezzi e utensili del mestiere idonei allo scopo, per la formazione del personale, nonché per premi di assicurazioni sociali, infortunistiche, ecc. previste dal presente capitolato, dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.
- b) I noli: ogni spesa per fornire macchinari e attrezzature perfettamente funzionanti e pronti all'uso, rispondenti alle normative in materia vigenti al momento dell'utilizzo, comprese tasse, assicurazioni, autorizzazioni, collaudi, carburanti, lubrificanti, ecc..
- c) I materiali: ogni spesa per la fornitura franco cantiere, trasporto, carico, scarico, movimentazione all'interno del cantiere, conservazione e immagazzinamento in attesa della posa, sfrido, deperimento, ammanco, campionature, certificazioni, omologazioni, collaudi, ecc., nessuna esclusa, per darli pronti all'impiego a piede di qualsiasi opera.
- d) I lavori e opere compiute: ogni spesa per le forniture, lavorazioni in opera o fuori opera, mezzi d'opera, energia elettrica, assicurazioni di ogni tipo, indennità di cava, carico, scarico, smaltimento e trasporto alle pubbliche discariche autorizzate e pagamento della relativa indennità di discarica comprensiva e oneri in materia di attività estrattive, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e di altre specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ogni fornitura, consumo, l'onere dei ponteggi, impalcature, opere provvisionali, protezioni (sono escluse le sole impalcature di facciata che dovranno essere comunque compensate a parte) e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi unitari compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del computo metrico estimativo.

2. Il corrispettivo a corpo e a misura (per la parte riguardante gli oneri derivanti dal conferimento a discarica dei materiali provenienti dalle demolizioni stradali) sotto le condizioni tutte del Contratto d'Appalto, si intende accettato dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a totale suo rischio e quindi invariabile durante tutto il periodo dei lavori ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste e approvate in perizia di variante tecnica con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle leggi in vigore. Il prezzo offerto per la parte a corpo comprende inoltre le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Si conferma, in particolare, che il prezzo offerto tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal presente Capitolato, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, così come indicate dalla corrispondente voce del computo metrico estimativo, unitamente agli oneri della sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione, che si ritengono ricompresi nella quota delle spese generali dell'Impresa (Determinazione n. 4/2006 dd. 26.07.2006 ex A.V.LL.PP., ora ANAC). Rimangono esclusi dal prezzo offerto i costi della sicurezza delle lavorazioni interferenti e quelli relativi all'eliminazione dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri di ogni singola lavorazione, così come saranno rappresentati dal P.S.C. allegato ad ogni singolo O.D.I.

3. Rimangono invece compresi nell'importo offerto le seguenti voci:

- a. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b. le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, salvo quelle che costituiscono lavorazioni a misura quali quelle relative al carico, trasporto e smaltimento di materiali;
- c. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e. le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

- g.* le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- h.* le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i.* le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 09.04.2008, n° 81, e successive modificazioni e integrazioni;
- j.* le spese per l'aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del direttore dei lavori, in conseguenza di variazioni o di diverse soluzioni costruttive in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, anche al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile;
- k.* gli oneri indicati nel presente capitolato a carico dell'appaltatore;
- l.* gli oneri indicati nelle singole voci dell'Elenco delle Lavorazioni;
- m.* le spese generali;
- n.* l'utile d'impresa.

4. Ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, al prezzo offerto dall'appaltatore andranno aggiunti gli oneri per valutazione dei costi per la sicurezza, così come individuati dal piano di sicurezza allegato al singolo O.D.I. (Ordine di Intervento), non assoggettabili a ribasso d'asta.

5. I costi per la sicurezza verranno liquidati dal direttore dei lavori in maniera proporzionale allo stato di avanzamento dei lavori previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del punto 4.1.6 dell'allegato XV del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e s.m.i..

6. I prezzi di elenco sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice. Su tali contabilizzazioni andrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

7. Nel caso che nel presente capitolato o nelle descrizioni dell'elenco delle lavorazioni non vi siano specifiche indicazioni varranno, in riferimento agli oneri compresi nelle singole voci, le indicazioni generali sopra riportate, salvo espressa esclusione.

8. Nel caso che nel presente capitolato o nelle descrizioni dell'elenco delle lavorazioni non vi siano specifiche indicazioni varranno, in riferimento agli oneri compresi nelle singole voci, le indicazioni generali sopra riportate, salvo espressa esclusione.

ART. 8 - IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il contratto è stipulato "a corpo". L'unica componente del contratto stipulata "a misura" riguarda esclusivamente il carico e trasporto a discarica dal materiale, nonché i compensi alle discariche per lo smaltimento dei rifiuti.

2. Il corrispettivo contrattuale è stato valorizzato in ragione dei prezzi unitari posti a base d'asta per singolo lavoro, elencati nel "Elenco prezzi". A ciascuno dei prezzi unitari verrà applicato lo sconto unico offerto determinando il "Prezzo unitario offerto", che non deve essere, a pena di esclusione, superiore al corrispondente prezzo unitario posto a base d'asta.

3. Il corrispettivo per l'esecuzione delle opere così come dichiarato dall'affidatario in sede di offerta, sotto le condizioni tutte del Contratto d'Appalto, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabile durante tutto il periodo dei lavori ed indipendente da qualsiasi eventualità, salve le variazioni eventualmente previste e approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

4. Il ribasso offerto, inoltre, compensa le spese per opere provvisoriale, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

5. Si conferma, in particolare, che il ribasso offerto dovrà tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti

o derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, così come indicate dalla corrispondente voce del computo metrico estimativo, rimanendo unicamente esclusi gli oneri specifici per l'esecuzione del P.S.C.

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1.** Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) - il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) - le Linee Guida dell'ANAC in vigore al momento della data di spedizione della Lettera d'Invito;
 - c) - il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - d) - il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., se accolte dal coordinatore per la sicurezza che in ogni caso non possono determinare una variazione dell'importo contrattuale.
 - e) - il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - f) - le polizze di garanzia di cui al Capo 6 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
- 2.** Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - g) - il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50;
 - h) - il Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - i) - il D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati.
- 3.** Non fanno invece parte del contratto:
 - a) - il computo metrico estimativo, in ogni caso rilevante per la descrizione dei singoli magisteri, rimanendo i prezzi di computo vincolanti - al netto del ribasso d'asta offerto - per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate e per la contabilizzazione delle lavorazioni a misura.
 - b) - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice;
 - c) - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato; documenti che verranno consegnati all'atto di avvio di ogni singolo O.D.I..

ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

- 1.** La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti, delle Linee Guida e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2.** L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della tipologia di interventi da eseguire, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
- 3.** E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 4.** La cessione dei crediti trova disciplina nell'articolo 106, 13° comma del Codice.

ART. 11 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO E DIRETTORE DI CANTIERE

- 1.** L'appaltatore deve eleggere il domicilio presso il quale verranno comunicate le diffide, gli ordini di servizio e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, che si riterranno così ritualmente perfezionate.
- 2.** Per domicilio si intende l'indirizzo della PEC dell'appaltatore indicato dallo stesso negli atti di gara.
- 3.** Il direttore tecnico dev'essere delegato ad operare anche dalle eventuali altre imprese operanti nel cantiere con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 4.** L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
- 5.** La committente può in ogni momento chiedere la sostituzione del direttore di cantiere con richiesta motivata.
- 6.** Il direttore dei lavori può chiedere con richiesta motivata il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
- 7.** L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del suo personale, nonché della somministrazione o dell'impiego dei materiali non conformi alle relative disposizioni di legge, decreti e capitolari.
- 8.** Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al committente.

ART. 12 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

- 1.** Nei casi previsti dal D.lgs. n. 83 del 17/06/2022, la committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
- 2.** La procedura di cui al 1° comma si applica anche nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice e di recesso dell'appaltatore ai sensi dell'art. 109 del Codice ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
- 3.** Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, per le fattispecie di cui al 1° comma oltreché per morte, interdizione, inabilitazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione l'art. 48, commi 17 e 18 del Codice, salvo quanto previsto dall'art. 110, 5° comma del Codice.

ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

- 1.** Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 2.** I materiali e i componenti conformi alle indicazioni di cui al 1° comma potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
- 3.** L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
- 4.** Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e

sostituirli con altri a sue spese, altrimenti la rimozione viene effettuata dalla committente a spese dell'appaltatore, oltre agli oneri o danni derivanti dalla rimozione d'ufficio.

5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera restano fermi i diritti e i poteri della committente in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.

6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte contrattualmente o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

7. Nel caso sia stato autorizzato dal direttore dei lavori per ragioni di necessità o convenienza l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero previste nel presente capitolato speciale d'appalto sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo imputando la spesa a carico dell'appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale i cui estremi devono essere citati nella certificazione rilasciata dal laboratorio.

9. Qualora sorgano delle contestazioni tra l'appaltatore e il direttore dei lavori circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e non sia stato costituito il Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 207 del Codice, dette contestazioni devono essere comunicate al responsabile del procedimento, che convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore il quale ha l'obbligo di uniformarsi salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

10. Qualora sorgano delle contestazioni tra l'appaltatore e il direttore dei lavori circa alcuni fatti e non sia stato costituito il Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 207 del Codice, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore, o in mancanza di questi in presenza di due testimoni, un verbale delle circostanze contestate. Detto verbale viene inviato all'appaltatore che entro 8 giorni dal ricevimento deve presentare al direttore dei lavori le proprie osservazioni. In mancanza di osservazioni entro il predetto termine le risultanze s'intendono accettate. Il verbale con le osservazioni dell'appaltatore è inviato al responsabile del procedimento. Delle contestazioni e degli ordini di servizio va data annotazione nel giornale dei lavori.

11. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.lgs. n. 106 del 16/06/2917.

12. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 14 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla committente i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI – ORDINI DI INTERVENTO (O.D.I.)

- 1.** Trattandosi di una successione di lavori, la consegna dei lavori non avverrà contemporaneamente per l'intero importo bensì frazionatamente mediante Ordini di Intervento (O.D.I.), numerati progressivamente e firmati dal Direttore dei Lavori o da un suo delegato, che saranno emessi su base programmata o per fronteggiare eventuali urgenti necessità.
- 2.** L'esecuzione dei lavori relativi ad ogni singolo O.D.I. ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore. Ove necessario, l'O.D.I. sarà accompagnato da apposito progetto dei lavori da eseguire.
- 3.** Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 4.** L'ordine d'intervento (O.D.I.) sarà sempre inviato via posta elettronica certificata e recherà l'indicazione della tempistica d'intervento.
- 5.** È facoltà della committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, 8° comma del Codice, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del responsabile del procedimento e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 6.** A titolo esemplificativo e non esaustivo rientra nella fattispecie del grave danno all'interesse pubblico il mancato rispetto della tempistica di rendicontazione all'Autorità di Sistema Portuale con perdita del relativo finanziamento dei lavori ed ineseguibilità degli stessi in via autonoma da parte del committente qualora ciò dipenda dalla non prevedibile e non imputabile compatibilità dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure d'appalto e la loro realizzazione da parte della committente e la predetta rendicontazione. Parimenti rientra nei motivi di urgenza la necessità di procedere alla rimozione di ammaloramenti diffusi ed importanti presenti nella viabilità portuale.
- 7.** L'appaltatore deve trasmettere alla committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
- 8.** Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. Il responsabile del procedimento accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al Capo 8 del presente Capitolato Speciale di Appalto prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
- 9.** Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 5, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART. 16 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

- 1.** I lavori da eseguire consistono in una pluralità di interventi che saranno indicati all'Appaltatore di volta in volta. In corrispondenza di ciascun intervento sarà emesso un ordine scritto (O.D.I.) come stabilito del presente Capitolato, e secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi, le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante.
- 2.** Il suddetto O.D.I. indicherà il termine utile per eseguire le lavorazioni commissionate, definito in funzione dell'estensione degli interventi, decorso il quale sarà applicata una penale giornaliera: la tempistica concessa con l'O.D.I. potrà essere oggetto di richiesta di proroga motivata da esigenze oggettive riscontrate sul cantiere o per altre necessità/evenienze subentrante in corso d'opera, richiesta che dovrà sempre essere riscontrata dalla D.L. in senso positivo o negativo, anche al fine dell'applicazione o meno dell'eventuale penale per mancato rispetto del termine indicato.
- 3.** L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell'O.D.I. - eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per giustificati motivi.
- 4.** I lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi O.D.I.
- 5.** Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori sia necessario – da parte dell'Appaltatore – redigere un proprio piano sostitutivo/operativo di sicurezza integrativo, nell'assegnazione del termine di inizio dei lavori si terrà conto di tale incombenza.
- 6.** Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna del singolo O.D.I., e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisponde e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma potrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dovrà essere approvato dalla direzione lavori.
- 7.** Il programma esecutivo dei lavori potrà essere modificato o integrato dalla committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sarà necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a)** per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b)** per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della committente;
 - c)** per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della committente;
 - d)** per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e)** qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 17 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 1.** Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è stabilito in ogni singolo O.D.I., decorrente dalla data indicata

nel singolo O.D.I.

2. L'appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per farli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione dei lavori ciò non riesca pregiudizievole per la buona riuscita delle opere e per gli interessi della committente.

3. Ad ogni modo, la committente si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di determinati lavori entro un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori stessi nel modo che riterrà più conveniente, e ciò specie in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle opere in appalto ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto stesso, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e trarne motivo per speciali compensi.

ART. 18 - SOSPENSIONI

1. Qualora circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni, lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri, nonché la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Costituiscono circostanze speciali le avverse condizioni climatiche, la forza maggiore o le altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Codice.

4. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante o di un procuratore speciale a ciò formalmente delegato, compila il verbale di sospensione. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 30 (trenta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. La sospensione disposta ai sensi dei commi precedenti permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità e all'importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

7. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi precedenti, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

8. Nei casi previsti dall'articolo 107, 2° comma del Codice, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la committente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

10. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

11. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

12. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

13. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione o di ripresa dei lavori o in entrambi a seconda dei casi; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento.

14. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

ART. 19 - SOSPENSIONE PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO

1. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il responsabile del procedimento, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il responsabile del procedimento non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 20 - PROROGHE

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori programmati nel termine indicato dall'O.D.I. potrà chiederne la proroga presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine fissato o al ricevimento dell'O.D.I. .

2. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P. (se soggetto diverso), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

3. La proroga è concessa o negata con nota scritta del R.U.P. ed inviata tramite PEC entro 3 gg dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine indicato costituisce rigetto automatico della richiesta.

4. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'impresa esecutrice, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito in ogni caso l'Appaltatore.

5. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

6. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;

- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze dell'O.D.I. o alle circostanze sopravvenute.
- 7.** Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
- 8.** Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo - oppure apponga sullo stesso delle riserve - si procede a norma del D.M. n.° 49 del 07 marzo 2018.
- 9.** In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni - e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia - in assenza di adeguate motivazioni o qualora le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. .
- 10.** Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
- 11.** Non appena cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa, che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
- 12.** Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
- 13.** Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
- 14.** Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare il sospendere dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
- 15.** In ogni caso si osserva l'articolo 106, 11° comma, del Codice.

ART. 21 - PENALI IN CASO DI RITARDO

- 1.** Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nell'O.D.I. per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori del singolo O.D.I. viene applicata una penale pari **allo 1,0 per mille** dell'importo contrattuale afferente l'O.D.I.
- 2.** La penale, nella stessa misura percentuale (1,0 per mille) di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, nel rispetto dell'offerta dei tempi eventualmente offerti dal concorrente in sede di gara, qualora la committente non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 15.5 del presente capitolato relativo alla consegna ed inizio dei lavori;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori.
- 3.** La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), sarà disapplicata e, se, già addebitata, sarà restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo successivo.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), sarà applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) sarà applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il **10 per cento** dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo "Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini".

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti della committente a causa dei ritardi.

ART. 22 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla committente, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la committente, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2, da intendersi come esemplificative e non tassative, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 21, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 19, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 22, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 24 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIENZE E PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

- 1.** Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
- 2.** Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie contro deduzioni al responsabile del procedimento.
- 3.** Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la committente, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle penali.
- 4.** Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
- 5.** Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
- 6.** Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
- 7.** Per gli aspetti non disciplinati si richiama l'art. 108 del Codice.

ART. 24 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

1. Come previsto dall'art. 35, 18° comma, del Codice, può essere erogata, su richiesta dell'appaltatore, l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del singolo O.D.I., da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento per ogni singolo intervento, mediante emissione di certificato di pagamento che verrà emesso con cadenza mensile a far data dalla consegna dei lavori relativi allo specifico O.D.I. comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, per lavori al netto del ribasso offerto, al netto della percentuale di anticipo di cui all'ART. 24 - e al netto della ritenuta di cui al successivo comma 3.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori .

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale del singolo O.D.I..

4. Con cadenza mensile il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento.

5. La committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;
- b) agli adempimenti di cui al Capo 9 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 32 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la committente provvederà alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ai sensi dell'art. 30, 6° comma, del Codice.

ART. 26 - PAGAMENTI A SALDO

- 1.** Il conto finale dei lavori di ogni singolo O.D.I. è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.
- 2.** La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo precedente, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- 3.** Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, 6° comma del Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e la sua definitività;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.
- 4.** Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del successivo art. 37, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5.** La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 6.** Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
- 7.** L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 27 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

- 1.** In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 3, per causa imputabile alla committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
- 2.** Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
- 3.** È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

ART. 28 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dal presente capitolato per causa imputabile alla committente, sono dovuti gli interessi di cui all'ART. 26 - del presente Capitolato.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITA' DEI LAVORI

ART. 29 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori sarà tenuta secondo quanto prescritto dal D.M. 7 marzo 2018, n.49 e s.m.i. al Capo IV articoli dal 13 al 15 del “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».”

ART. 30 - VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta esecuzione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.

3. La valutazione dei lavori a misura, che interessa esclusivamente il carico e trasporto a discarica dal materiale, nonché i compensi alle discariche per lo smaltimento dei rifiuti, è effettuata sulla base dei moduli dei formulari consegnati al direttore dei lavori che potrà quindi procedere alla corresponsione dei relativi oneri. Restano compresi e compensati nei lavori a misura tutti gli oneri già specificati nei lavori a corpo ivi compresi gli oneri della sicurezza.

ART. 31 - GARANZIA DELLA RATA A SALDO

1. Ai sensi dell'articolo 103, 6° comma del Codice, il pagamento della rata a saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima maggiorato del tasso di interesse legale tra la data di emissione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

ART. 32 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Vale quanto previsto dall'art. 103 del Codice, che prevede che l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che copra i danni subibili dalla committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. Negli atti di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che di norma corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongono un importo da assicurare superiore.

3. La polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve assicurare la committente contro la responsabilità civile (R.C.T.) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

4. La copertura assicurativa di cui ai commi 1, 2 e 3 decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; la polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Società e in ogni caso efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

5. Qualora sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non comporta inefficacia della garanzia nei confronti della committente.

ART. 33 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Vale quanto previsto all'art. 106 del Codice; in particolare, le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal responsabile del procedimento.

2. Le varianti non richiedono una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che possono comprendere clausole di revisione prezzi; queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, 7° comma del Codice solo per l'eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà;

b) Per i lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto nel 7° comma dell'articolo 106 del Codice :

1) Risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) Comporti per la committente notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) Ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni fatto salvo quanto previsto nel 7° comma dell'articolo 106 del Codice:

1) La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la committente. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) La modifica non altera la natura generale del contratto;

d) Se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la committente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze :

1) Una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) All'aggiudicatario iniziale, succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;

3) Nel caso in cui la committente si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) Se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del 4° comma dell'articolo 106. Le Stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

3. Le variazioni richiedono una nuova procedura di affidamento quando sono sostanziali.

4. È sostanziale la variazione che altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti oppure la variazione che implichi una o più delle seguenti condizioni:

1) La modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione dei candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o

l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- 2) La modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- 3) La modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- 4) Se un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1 lettera d) dell'art. 106 del Codice.

5. Nei casi di cui all'articolo 106, 1° comma lettere b) e c) del Codice le Stazioni appaltanti che hanno modificato il contratto pubblicano un avviso al riguardo sulla GUCE secondo le modalità di cui all'articolo 72 del Codice e con le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E.

6. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 106, 1° e 2° comma del Codice va disposta una nuova procedura d'appalto.

7. Nei casi di cui all'articolo 106, 1° comma, lettera b), del Codice, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il Codice.

8. La committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

9. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, e pertanto non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi rispetto quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

10. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

ART. 34 -VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ai sensi dell'art. 106, 2° comma, del Codice i contratti possono essere modificati, oltre a quanto previsto nel comma 1° dell'art. 106 citato, anche in presenza di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) Le soglie fissate all'articolo 35 del Codice;
- b) Il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

2. Per errore od omissione progettuale si rinvia alla definizione dell'articolo 106, 10° comma, del Codice.

3. In ogni caso la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto.

4. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

5. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al 1° comma che precede il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

6. Resta ferma la responsabilità dei progettisti esterni per i danni subiti dalle Stazioni appaltanti.

7. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

8. Le varianti sono comunicate dal responsabile del procedimento all'osservatorio tramite le sezioni regionali entro 30 giorni dall'approvazione della committente per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti

di competenza.

ART. 35 - DETERMINAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

1. Vale quanto previsto all'art. 106, 1° comma, lettera a) del Codice. Un tanto sia per i prezzi di magisteri compiuti sia per prezzi elementari.

ART. 36 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'appaltatore deve trasmettere alla committente, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento con le eventuali richieste di adeguamento di cui agli articoli seguenti;
- b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla

Committente gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 37 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 38 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.), allegato ad ogni singolo O.D.I., predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della committente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. Nel corso dell'appalto, l'appaltatore deve presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento (art. 100, c. 5, D.Lgs 81/08), nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha diritto a che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla trasmissione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo dare adito all'Impresa a richieste di variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo per i lavori o del compenso per l'esecuzione dei P.S.C. (art 100, c. 5 ultimo periodo, D.Lgs. 81/08).

6. L'appaltatore, entro 5 giorni dalla ricezione del singolo O.D.I., deve predisporre e consegnare al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 101, c. 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Il P.O.S. comprende gli elementi minimi elencati al punto 3) dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, c. 1, lettera a) ed i connessi art 28 e 29 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

7. I lavori non possono iniziare senza che il coordinatore in fase di esecuzione abbia verificato l'idoneità del

Piano Operativo dell'impresa affidataria rispetto alle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e ne abbia data tempestiva comunicazione alla stessa (art 92 c. 1 lett."b" D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

8. Per ogni O.D.I. l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici (subappaltatori) ed ai lavoratori autonomi da lei chiamati ad eseguire lavori. (art 101 c. 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i.), richiedendo alle stesse il proprio P.O.S..

9. Per ogni O.D.I. prima dell'inizio dei lavori di ogni impresa esecutrice l'impresa affidataria provvede, previa verifica di congruenza con il proprio, alla trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza delle imprese esecutrici al coordinatore in fase di esecuzione (art 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

10. Per ogni O.D.I. i lavori di ogni impresa esecutrice (ovvero subappaltatore, previa autorizzazione al subappalto stesso da parte della committente) possono avere inizio solamente dopo l'esito positivo delle verifiche di congruenza da parte della impresa affidataria e di idoneità da parte del coordinatore in esecuzione attestate per iscritto. Tali verifiche saranno eseguite tempestivamente e comunque entro quindici giorni dal ricevimento del Piano Operativo da parte del Datore di Lavoro della affidataria (subappaltatrice) ed altri quindici giorni da parte del coordinatore in esecuzione.

La comunicazione dell'avvenuta verifica e dell'esito della stessa deve essere trasmessa alla committente.

11. Per ogni O.D.I. l'appaltatore dovrà provvedere alla trasmissione dei Piani Operativi delle imprese esecutrici (subappaltatori) tenendo conto dei possibili tempi di valutazione dei suddetti documenti in modo da non rallentare l'esecuzione dei lavori. Non saranno accettate richieste di proroga o di sospensione ai lavori qualora il coordinatore utilizzi i tempi a sua disposizione per le verifiche di cui sopra.

12. Per ogni O.D.I. prima dell'accettazione del P.S.C. e delle eventuali modifiche significative che venissero apportate allo stesso, il datore di lavoro dell'Impresa affidataria e quelli delle Imprese esecutrici consultano il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

ART. 39 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Per ogni O.D.I. l'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. 81 citato con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Per ogni O.D.I. il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla committente, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. Per ogni O.D.I. l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'ART. 38 -

ART. 40 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

- 1.** Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e più specificatamente all'articolo 15, con gli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81 citato.
- 2.** Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere deve poi assolvere agli obblighi previsti a suo carico dai disposti di cui all'articolo 96 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 3.** Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria, o un suo delegato, è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 97 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e più specificatamente all'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla applicazione delle prescrizioni del P.S.C.
- 4.** I Lavoratori autonomi che esercitano la loro attività nel cantiere per l'esecuzione dei presenti lavori si adeguano ai sensi dei disposti di cui all'articolo 94 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. alle indicazioni fornite loro dal coordinatore per l'esecuzione ai fini della sicurezza.
- 5.** Ogni impresa affidataria è tenuta a fornire su copia informatica (CD) in formato .pdf al committente e/o al responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di cui all'Allegato XVII del D.Lgs 81 citato.
- 6.** Prima dell'inizio dei lavori di ogni Impresa esecutrice, l'appaltatore provvederà alla trasmissione al committente e/o al responsabile dei lavori, con le stesse modalità prima richiamate la documentazione delle esecutrici di cui al medesimo allegato XVII.
- 7.** Ai sensi dei disposti di cui al comma 8 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore rimane obbligato a munire tutti i lavoratori in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione o titolo presenti nel cantiere (compresi i lavoratori autonomi e quelli delle imprese esecutrici), indipendentemente dall'estensione temporale della presenza stessa, di un documento identificativo (badge) provvisto di fotografia, e riportante gli estremi della carta d'identità o di altro documento identificativo per i cittadini extracomunitari, predisposto per la rilevazione automatica della presenza. Il badge dovrà riportare anche l'indicazione del Datore di Lavoro. L'appaltatore è tenuto a presentare giornalmente anche per via telematica, alla direzione dei lavori, la lista nominativa dei lavoratori e tecnici impiegati nel cantiere, unitamente all'indicazione dell'eventuale subappaltatore o fornitore di appartenenza. La presenza in cantiere di personale sprovvisto di badge nei termini e modalità di cui sopra - ferme restando le responsabilità amministrative e penali dell'Impresa affidataria - sarà sanzionata con l'applicazione di una penale per singolo addetto e per giorno pari ad € 500,00 (cinquecento,00).
- 8.** Il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) ed il piano operativo di sicurezza (P.O.S) formano parte integrante del contratto di appalto.

ART. 41 - VIOLAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

- 1.** A prescindere dalle sanzioni amministrative eventualmente comminate dall'Autorità di Vigilanza (ASL) e penali, qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilevi lievi violazioni al piano della sicurezza ne darà, previa attivazione della procedura prevista alla lettera "e" del comma 1 dell'articolo 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tempestiva comunicazione al responsabile dei lavori, il quale, valutata l'entità della violazione, applicherà una penale che verrà immediatamente contestata all'appaltatore e contabilizzata in detrazione sul S.A.L. successivo al verificarsi dell'infrazione. Il valore massimo della penale per singola infrazione potrà essere al massimo pari all'uno per mille dell'importo di contratto.
- 2.** Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 42 - CONTROVERSIE

- 1.** Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e 15 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell'organo di collaudo e può chiedere alla camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.
- 2.** Il responsabile del procedimento e l'affidatario che ha formulato le riserve scelgono d'intesa nell'ambito della lista l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
- 3.** In caso di mancata intesa tra il responsabile del procedimento e l'affidatario che ha formulato le riserve entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo quanto stabilito dall'art. 205, 5° comma del Codice.
- 4.** La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.
- 5.** In alternativa alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 che precedono il responsabile del procedimento che non richieda la nomina dell'esperto la proposta è da lui formulata entro 90 giorni dalla ricezione della relazione riservata del direttore dei lavori.
- 6.** L'esperto o il responsabile del procedimento a seconda dei casi verificano le riserve in contraddittorio con l'affidatario che le ha formulate, effettuando anche ulteriori audizioni o acquisendo ulteriori informazioni secondo quanto previsto dall'art. 205, 6° comma del Codice, formulano, accertata e verificata la disponibilità di risorse economiche, una proposta di accordo bonario che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'affidatario che ha formulato le riserve.
- 7.** La proposta se accettata entro 45 giorni dal suo ricevimento equivale a conclusione dell'accordo bonario di cui viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
- 8.** L'accordo bonario ha natura di transazione.
- 9.** Sulla somma riconosciuta nell'accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della committente mediante sottoscrizione del relativo verbale di cui al comma 7.
- 10.** Ove non si proceda all'accordo bonario ai precedenti commi e l'appaltatore confermi le riserve, potrà adire l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 11.** Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla committente.
- 12.** In ogni caso si potrà ricorrere agli altri strumenti di prevenzione o risoluzione delle controversie previsti negli articoli 207, 208 e 209 del Codice.

ART. 43 - CONTESTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E L'APPALTATORE

- 1.** Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
- 2.** La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
- 3.** Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel

termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

5. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ART. 44 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in solido in rapporto alla committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della committente come previsto nell'art. 105, 9° comma del Codice; la responsabilità solidale viene meno nel caso previsto nel comma 13° lettere a) e c) della medesima norma del Codice.
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, anche in solido con il subappaltatore come previsto nell'art. 105, 8° comma del Codice; la responsabilità solidale viene meno nel caso previsto nel comma 13° lettere a) e c) della medesima norma del Codice.

ART. 45 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione d'ufficio del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla committente a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- a) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- b) la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- c) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- d) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- e) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell'articolo 30, 5° comma, del Codice in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la committente provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori.

4. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante

pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento generale transitoriamente ancora valevole, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la committente:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
- c) se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

ART. 46 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la committente può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La committente è tenuta a risolvere il contratto, previa costituzione in mora dell'appaltatore, con proprio provvedimento in accoglimento della proposta di risoluzione formulata dal responsabile del procedimento, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) nei casi di cui all'art. 108, 1° e 2° comma del Codice.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla committente è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio inviata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, di recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, procedono ai sensi dell'articolo 110 del Codice e cioè interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte dall'affidatario in sede di offerta.

6. Ogni maggior costo e danno derivante alla committente in occasione del nuovo affidamento al soggetto che segue in graduatoria sarà posto a carico dell'affidatario originario.

ART. 48 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 1.** In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori riferiti al singolo O.D.I., il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
- 2.** Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
- 3.** La committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
- 4.** Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori del singolo O.D.I. decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
- 5.** Si osserva transitoriamente l'art. 199 del Regolamento generale.

ART. 49 - TERMINI PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- 1.** Il certificato regolare esecuzione, per ogni O.D.I., è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
- 2.** Durante l'esecuzione dei lavori la committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
- 3.** Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale transitoriamente in vigore.

ART. 50 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Per ogni O.D.I.:

- 1.** La committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 230, 1° comma, del Regolamento generale transitoriamente in vigore.
- 2.** Qualora la committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3.** La sussistenza o meno delle condizioni per procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori viene accertata dall'organo di collaudo, ove nominato, o dal direttore dei lavori.
- 4.** L'organo di collaudo ove nominato, o il direttore dei lavori, redige apposito verbale circa lo stato delle opere, onde garantire le parti dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 5.** La presa di possesso da parte della committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o

di due testimoni in caso di sua assenza.

6. Qualora la committente non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 51 - MISURE E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI

Per ogni O.D.I.:

1. L'appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello omnicomprensivo previsto in appalto, a garantire durante l'intera durata dei lavori ed in più fasi successive legate all'evoluzione spazio-temporale del cantiere la funzionalità d'esercizio in sicurezza delle infrastrutture viarie coinvolte all'interno del limite di intervento progettualmente definito. L'appaltatore dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni, e rimarrà obbligata ad eseguire puntualmente le eventuali prescrizioni integrative che dovessero essere impartite dall'Ente medesimo.

2. Sono da intendersi a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi in sicurezza, anche entro le aree di cantiere e/o di intervento costruttivo, la circolazione stradale sia per il traffico veicolare che pedonale, pubblico e privato, consentendo, anche in fasi successive come individuate negli elaborati di progetto, l'accesso alle aree di stazione e l'esercizio della pubblica viabilità locale limitrofa, nonché le opere per mantenere attivi senza soluzione di continuità gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, con particolare riguardo alla salvaguardia, sia pure con limitazioni imposte nel transitorio dalle attività di cantiere; tra detti oneri sono altresì compresi quelli per assicurare il transito a personale e mezzi d'opera eventualmente necessario per cantieri limitrofi di altre imprese od Aziende PP.SS.

3. L'appaltatore dovrà allestire tutte le opere di difesa e canalizzazione viaria, mediante sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, nonché di deviazione provvisoria dei flussi di traffico sia veicolari che pedonali, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Codice della strada", D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., dal relativo Regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002 e s.m.i. "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per segnalamento temporaneo". Rientrano a tal fine tra le opere compensate nel progetto a base di gara la rimozione e successivo rifacimento delle sedi stradali atte a garantire, anche se solo provvisoriamente nelle varie fasi di cantiere, l'esercizio stradale e pedonale dell'intera area di intervento interessata in condizioni di viabilità scorrevole, funzionalità ed efficienza delle funzioni svolte attualmente nell'area per tutta la durata dei lavori, comprendendo a solo titolo indicativo e non esaustivo:

- demolizioni e/o rimozioni ed eventuale successivo ricollocamento in opera di manufatti e/o strutture;
- interferenti con le attività di cantiere e le sistemazioni provvisorie di progetto, comprese le essenze arboree adulte esistenti da espiantare in zolla e da rimettere a dimora;
- le pavimentazioni stradali secondo "pacchetti" sovrastrutturali sia definitivi che provvisori;
- lo spostamento continuativo secondo le esigenze di traffico delle recinzioni di cantiere e delle stesse barriere spartitraffico;
- la segnaletica orizzontale e verticale, sia locale in area di cantiere per la predisposizione della disciplina provvisoria del traffico che distante dal cantiere per l'indicazione ed informazione dei cittadini sui percorsi alternativi e delle attività in corso, volta a creare consapevolezza, consenso ed a rendere meno disagiata le limitazioni al traffico indotte dai lavori. Sono altresì inclusi gli oneri per l'eliminazione di tutta la cartellonistica stradale non congruente con la nuova organizzazione provvisoria del traffico e di quella pubblicitaria compresa o limitrofa al limite d'intervento definito in progetto, ove a ciò non provvedessero direttamente le Aziende proprietarie, incluso l'eventuale accantonamento di quanto rimosso in cantiere o in altro luogo che verrà indicato dalla direzione Lavori;

- le opere civili ed impiantistiche necessarie alle semaforizzazioni temporanee, sia di tipo fisso che mobile, nonché quelle atte a garantire sempre la funzionalità della pubblica illuminazione attualmente a servizio degli spazi pubblici esterni sia con allacci d'alimentazione elettrica provvisori che con l'installazione di corpi d'illuminazione provvisori;
- la costruzione di nuovi passi carrabili e di eventuali nuovi allacci pubblici o privati alle reti di pubblici servizi sia pure temporanei necessari a garantire la fruizione di insediamenti esistenti nelle ordinarie condizioni;
- il sistema di smaltimento delle acque superficiali;
- i passaggi pedonali comprensivi di alcuni elementi di arredo urbano ritenuti essenziali per la fruizione degli spazi pubblici (cestini portarifiuti, panchine e pensiline fermate mezzi pubblici, ecc.). Quest'ultimi, in particolare, dovranno svolgersi o su marciapiedi esistenti o su apposite passerelle sopraelevate di circa 15 cm dal piano stradale, provviste di parapetti su entrambi i lati ed essere protette lato strada con elementi prefabbricati in c.a. redirettivi tipo "New-Jersey", integrati dalle opportune segnalazioni luminose notturne;
- La segnalazione in corso dei lavori di ostacoli ed impedimenti per esempio per effettuare le asfaltature e comunque ogni lavorazione di ogni tipo e genere, effettuato con movieri anche in orario notturno e festivo.

4. L'appaltatore dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi prossimi alle sedi stradali in esercizio ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi, unitamente alla pulizia dei manufatti e delle sedi stradali esistenti adiacenti alle aree di cantiere comunque impegnate dai mezzi d'opera e di trasporto dell'appaltatore, nonché allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti ripristinando le aree non interessate da nuove realizzazioni esattamente nello stato "ante-operam".

5. L'appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli nei tempi e modi previsti in progetto, restando riservata alla direzione dei lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

6. L'appaltatore rimane responsabile dei danneggiamenti provocati dal traffico dei mezzi di cantiere alla viabilità ordinaria.

7. Nessun compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nel prezzo d'appalto spetterà all'appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra evidenziato, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi d'opera e di trasporto per soste forzate o per qualsiasi altro motivo, unitamente all'onere per mantenere il cantiere operativo con adeguata produttività nei periodi estivi o comunque festivi, che di fatto consentiranno la maggiore operatività per le favorevoli condizioni ambientali e per il minor condizionamento sul traffico cittadino. A tal fine, per garantire la normale prosecuzione delle attività anche nei periodi estivi, l'appaltatore assume l'obbligo e gli oneri per il tempestivo approvvigionamento dei materiali e per l'ottenimento con congruo anticipo delle eventuali autorizzazioni necessarie alla circolazione dei mezzi d'opera, nonché all'acquisizione da fornitori ed impianti di betonaggio delle opportune garanzie contrattuali sulla continuità delle forniture stesse.

8. L'appaltatore ha l'obbligo di sorvegliare continuamente il cantiere al fine di mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica di deviazione o di limitazione del traffico.

9. L'appaltatore dovrà predisporre un'opportuna segnaletica per la segnalazione della presenza di code o di transito a senso alternato in prossimità dei cantieri di lavoro, anche utilizzando apposito personale (movieri); dovrà inoltre segnalare periodicamente le condizioni del traffico alla direzione dei lavori.

10. Gli oneri per l'approntamento, posa in opera e gestione di tutta la segnaletica per la delimitazione dei cantieri stradali o per la deviazione del traffico ivi compreso, ove necessario ed indicato dagli elaborati di Progetto Esecutivo o espressamente richiesto dalla direzione lavori, l'utilizzo di barriere in calcestruzzo tipo New-Jersey o in altro materiale, da impiegarsi per la segregazione delle aree di cantiere, la movimentazione anche ripetuta di elementi di barriera tipo New-Jersey in cls., anche facenti parte di quelli oggetto della

fornitura, sono ricompresi nei costi della sicurezza, e quindi non sono soggetti a ribasso d'asta.

ART. 52 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

- 1.** L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
- 2.** Il mandato deve essere conferito con le medesime forme previste per il contratto d'appalto ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
- 3.** L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
- 4.** Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 53 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

- 1.** L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge.
- 2.** L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
- 3.** La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 12.
- 4.** In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5.** Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza.
- 6.** L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 54 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1.** Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
 - a)** le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi.
 - b)** le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera.
 - c)** le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.
 - d)** le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
 - e)** le spese per le vie di accesso al cantiere.

- f)* le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori.
- g)* le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.
- h)* le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i)* le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- j)* le spese per l'aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del direttore dei lavori, in conseguenza di variazioni o diverse soluzioni costruttive in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, anche al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile.

2. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente, anche se in questa sede non espressamente menzionati.

3. Oltre agli oneri qui specificati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) - la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso, l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) - il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel progetto esecutivo relative alla gestione ed alla protezione ambientale delle aree di cantiere: nello specifico rimangono a carico e spese dell'Impresa, e compensate dal prezzo offerto per la realizzazione dell'opera, tutte le attività e lavorazioni che dovranno essere svolte dall'appaltatore nell'ambito delle aree di cantiere poste a disposizione della stessa dalla Committente mirate alla limitazione dell'impatto ambientale durante la fase di lavorazione, o al ripristino delle condizioni ambientali originarie una volta ultimata la fase di lavorazione. Si prescrive esplicitamente che tali provvedimenti dovranno obbligatoriamente essere estesi ad ogni altra area che l'appaltatore riterrà opportuno destinare per propria convenienza ad area di cantiere, fatto in ogni caso salvo il rispetto delle normative vigenti in materia di urbanistica, rispetto della sicurezza, ambientali, e quant'altre applicabili;

c) - l'ottenimento dei necessari provvedimenti edilizi per il cantiere attrezzato di cui sopra;

d) - l'effettuazione, prima di procedere all'esecuzione dei lavori di scavo, di tutte le indagini necessarie per accertare l'eventuale esistenza nel sottosuolo di caverne, camminamenti, impianti di qualsiasi genere, onde garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Pertanto, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore restandone sollevata la committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;

e) - verificare, anche con i necessari sondaggi e ricerche, prima dell'inizio dei lavori e della movimentazione dei mezzi d'opera in genere, la posizione dei servizi a rete esistenti sia interrati che aerei, dei cavi elettrici e telefonici, fibre ottiche, ecc. eventualmente esistenti, saracinesche, idranti, tubazioni, ecc., preesistenti e riguardanti i servizi di acquedotto, gas ed elettricità comunali o di società di distribuzione, secondo le comunicazioni degli enti interessati; il mantenimento in funzione di fognature e canali esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti la costruzione di raccordi o l'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe;

f) - L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie dei sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre ottiche, e qualunque altra rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell'area interessata ai lavori, per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o l'altezza di conduttori aerei e per concordare con gli stessi le eventuali attività interferenti finalizzate alla protezione e/o rilocazione dei medesimi impianti. L'appaltatore sarà unica responsabile di ritardi nei lavori causati da inesatta o errata o mancante informazione sulla natura e posizione dei sottoservizi

e impianti, né potrà avanzare durante i lavori pretese imputabili a carenti informazioni del progetto esecutivo in merito a servizi di rete e impianti;

g) - è fatto espresso divieto ad intervenire in prossimità di qualsiasi servizio interrato o aereo senza aver prima ottenuto il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver ottemperato alle prescrizioni da questo impartite. L'appaltatore sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta, perciò, al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti. Il mantenimento della continuità e della funzionalità di detti cavi e condotte, nel corso dei lavori, resta a carico dell'Impresa ed i relativi oneri come pure quelli per la ricerca e la messa in luce sono compresi e compensati nel corrispettivo del prezzo offerto. La ricerca di cui sopra dovrà essere effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti proprietari delle utenze, appositamente convocati;

h) - l'assunzione in proprio, tenendone indenne la committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

i) - qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'aggiudicatario terrà sollevata ed indenne la committente ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

j) - eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato dell'area del cantiere e delle zone in cui vengono collocate le attrezzature, stazionati i mezzi d'opera e depositati i materiali, secondo quanto disposto dalla direzione dei lavori, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa committente;

k) - a coprire, mediante la presentazione di polizze assicurative conformi alla legislazione vigente e ritenute congrue ed idonee dalla committente, ogni rischio di danneggiamenti, incendi di tutte le strutture del cantiere e di tutti i materiali depositati a chiunque appartengano o furto, nonché qualsivoglia tipo di incidente connesso a tutte le attività oggetto del contratto;

l) - la pulizia anche quotidiana del cantiere, dei locali di riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito e accesso, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre ditte;

m) - la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Committente;

n) - la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio per il personale della direzione lavori e dell'assistenza ai lavori di superficie non inferiore a 40 mq, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, e materiale di consumo e cancelleria;

o) - la costruzione di un idoneo edificio con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli operai, compresa la fornitura di acqua potabile per il personale;

p) - la fornitura, installazione e manutenzione dei cartelli di cantiere predisposti nelle forme e testo che verranno indicati dalla D.L. e secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dei lavori Pubblici n° 1729/UL di data 01.06.1990;

q) - assicurare la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, dalla direzione dei lavori e dal coordinatore della sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

r) - l'appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai lavori per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartelli, dispositivi

di illuminazione sempre efficienti tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti ecc.;

s) - la conservazione della circolazione pedonale e anche veicolare nelle vie e nei passaggi, sia pubblici che privati che venissero interessati dalla costruzione delle opere, provvedendo all'uopo, a propria cura e spese, a tutti i permessi e licenze necessari, all'indennità di occupazione temporanea, nonché alle opere provvisorie necessarie ovvero che saranno prescritte dalla direzione lavori. Nessun onere sarà riconosciuto all'Appaltatore per limitazioni, rallentamenti e percorsi alternativi ai mezzi d'opera e ai veicoli di trasporto in genere, dovuti a specifiche disposizioni degli enti proprietari o gestori delle strade interessate;

t) - tutte le maggiori soggezioni derivanti da esecuzione di opere lungo tronchi stradali in esercizio o strade ordinarie, fiumi o canali, elettrodotti, cavidotti, ecc., al fine di garantire la continuità del servizio assicurato, sollevando la committente da ogni onere che potesse derivarle da disservizi, discontinuità, ecc.; in particolare - per le lavorazioni da condursi all'interno degli alvei dei corsi d'acqua e lungo le arginature, l'Impresa rimane obbligata a concordare preventivamente ogni singola fase lavorativa con le Autorità preposte alla gestione e/o alla sorveglianza dei corsi stessi: è espressamente vietata qualsiasi attività non preventivamente autorizzata dalle citate Autorità o condotta in modo difforme dalle prescrizioni impartite; analoghe prescrizioni valgono per gli interventi all'interno di boschi, foreste e aree naturali protette;

u) - l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

v) - le spese per la fornitura di fotografie e filmati delle opere nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel modo indicato di volta in volta dalla direzione lavori, con particolare riguardo alle lavorazioni non più ispezionabili una volta completate;

w) - la fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, per eventuali prove di carico e per le operazioni di collaudazione dei lavori;

x) - provvedere a fare un rilievo di dettaglio anche fotografico dello stato di fatto di tutti i fabbricati posti nelle prossimità dei lavori secondo le metodologie delle così dette "schede di primo livello di rilevamento del danno" AEDES 2014 o equivalenti ed estendendo il rilievo fino a quanto ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'appaltatore;

y) - mantenere, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

z) - la manutenzione dell'opera fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

aa) - il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

bb) - la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera pena le sanzioni di legge;

cc) - il confezionamento o il prelievo di campioni dei materiali impiegati nella costruzione, le cui prove previste dalla Legge o prescritte dalle Norme Tecniche del Capitolato verranno eseguite a carico della stessa Impresa. Spetta all'insindacabile giudizio della direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle prescrizioni progettuali, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità;

dd) - l'esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove integrative ed analisi che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome;

ee) - l'esecuzione di tutte le prove finalizzate alla verifica della corretta esecuzione dei lavori nei termini previsti dalle Norme Tecniche del Capitolato Speciale;

ff) - l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.;

gg) - Rimangono a carico dell'impresa i costi e gli oneri per l'effettuazione di sondaggi, scavi, perforazioni e terebrazioni, nonché delle relative prove di laboratorio, da eseguirsi in corso d'opera per le verifiche dei terreni e del sottosuolo che la Direzione ritenesse necessarie relativamente all'esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto;

hh) - consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla committente (o autorizzate dalla direzione dei lavori) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non di competenza dell'appaltatore;

ii) - richiedere tempestivamente al direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

jj) - tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal direttore dei lavori;

kk) - La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore;

ll) - Dette prove dovranno essere eseguite con tempestività e non danno in alcun modo motivo all'appaltatore di sospensione o proroga del tempo contrattuale;

mm) - all'appaltatore è fatto altresì carico di tutti gli oneri ed i magisteri necessari per l'eventuale ripristino di quelle parti delle opere che fossero state alterate nell'eseguire le verifiche, gli assaggi e l'esplorazione durante le operazioni di collaudo delle opere;

nn) - le spese per la certificazione delle caratteristiche dei materiali che l'Impresa intenderà impiegare per la realizzazione dell'opera (prove di qualificazione), sulla base delle prescrizioni delle Norme Tecniche e dell'Elenco Prezzi. Per esempio, la qualità dei rilevati (analisi granulometrica, contenuto naturale d'acqua, prova di compattazione, prove di carico su piastra, ecc.), la qualità del terreno vegetale, ecc. ed in particolare gli studi di progettazione dei conglomerati cementizi (mix design) e bituminosi, e per la formazione degli strati fondazionali stabilizzati con leganti idraulici, nonché l'esecuzione dei pali prova (Norme Tecniche).

oo) - è a carico dell'appaltatore l'onere delle prove di laboratorio di seguito elencate che verranno eseguite almeno nelle quantità minime previste per legge secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori:

- cubetti di calcestruzzo;
- ferri di armatura;
- carpenteria metallica;
- prove sui conglomerati bituminosi (escluso il prestudio della curva granulometrica ed il tenore di bitume che rimane un onere dell'Impresa) tra cui, anche se l'elenco non è esaustivo:
 - o le prove Marshall;
 - o ricostruzione della curva granulometrica con estrazione degli inerti;
 - o la percentuale dei vuoti;
 - o la prova Los Angeles;
 - o la prova -eseguita in opera- per individuare il C.A.T., ecc.

oltre a tutte quelle prove aggiuntive che dovessero essere richieste dalla direzione dei lavori - sentito anche il collaudatore - sulla scorta del Capitolato speciale d'appalto, necessarie per controllare le opere eseguite ove se ne verificasse la necessità a seguito di risultanze negative delle prove sopracitate; rimangono a carico dell'Impresa le spese per il prelievo, confezionamento e conservazione dei campioni per i controlli di qualità dei materiali impiegati nelle lavorazioni effettuate e per la loro conservazione, con riferimento alle indicazioni delle Norme Tecniche; i controlli che saranno eseguiti presso i laboratori autorizzati indicati dalla Committente. L'Impresa rimane obbligata a conservare presso proprie strutture i campioni prelevati e non utilizzati, sino ad avvenuto collaudo dell'opera;

pp) - rimangono a carico dell'appaltatore tutte quelle prove che si rendessero necessarie per verificare lavorazioni che risultassero non conformi alle previsioni del C.S.A. disposte dalla direzione dei

lavori successivamente all'acquisizione -anche solo per le vie brevi-da parte dell'appaltatore dell'avvenuto completato dei magisteri nel rispetto del C.S.A. che invece non risultassero tali;

qq) - l'appaltatore è tenuto a fornire su richiesta della direzione dei lavori, i certificati di fabbricazione, di prova e di collaudo secondo le norme in vigore, di tutti i materiali e le forniture previste nell'appalto di cui trattasi;

rr) -la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi per il peso e la misura dei materiali a disposizione nel cantiere per tutte le verifiche che la direzione dei lavori ritenesse necessarie;

ss) - provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altri operatori economici per conto della committente. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

tt) -le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

uu) - fornire gli strumenti metrici e topografici per rilievi, tracciamenti, misurazioni afferenti ad operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori nel numero e nel tipo che saranno indicati dalla direzione dei lavori, con i relativi operatori; l'appaltatore dovrà inoltre garantire la conservazione a sua cura e spese dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in consegna, provvedendo eventualmente al loro spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all'interno di aree di lavoro;

vv) - l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

ww) - consentire l'uso o l'occupazione anticipata dell'opera o del lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 230 del Regolamento generale transitoriamente in vigore. Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione l'appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;

xx) - qualora, nel corso dei lavori, siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., e di quelle soggette comunque a norme di legge, l'appaltatore deve farne immediata denuncia alla committente, la quale ha soltanto la figura di scopritore nei confronti dello Stato, con connessi diritti e obblighi, ed inoltre deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, ma anche al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele, oltre alla conservazione e custodia in adatti locali di tutte le suddette cose, dopo che la competente Soprintendenza avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. La committente sarà tenuta al rimborso delle spese verso l'appaltatore;

yy) - l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dai cavi stessi;

zz) - le maestranze e mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quant'altro occorra per eseguire le verifiche e le prove preliminari degli impianti e quelle di collaudo di cui ai precedenti articoli, comprese l'energia elettrica, l'acqua, il gas, i combustibili, ecc.;

aaa) - la fornitura e posa in opera, dove richiesto dalla direzione dei lavori, di apposite targhette del tipo e numero e dimensioni da stabilirsi con la direzione dei lavori, con le indicazioni occorrenti per rendere facile l'individuazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a chi non ne abbia seguito la costruzione;

bbb) - la pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con il cantiere, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante perdita del materiale o rilasciato dagli stessi pneumatici o da altri organi di locomozione.

ccc) - provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere, ecc. entro il termine fissato dalla direzione dei lavori, ripristinando le condizioni di arredo, verde o altro preesistenti;

ddd) - provvedere sia in corso dei lavori sia alla loro ultimazione alla messa in pristino e al mantenimento nelle normali condizioni d'uso di ogni viabilità podereale, intercomunale, comunale, ecc. che venisse interessata dal transito dei mezzi di cantiere;

eee) - ripristinare ogni danno conseguente alle attività lavorative di contratto che dovranno sempre essere fatte secondo le prescrizioni della norma tecnica del capitolato speciale, qualora insorgesse su un qualsiasi edificio posto nelle prossimità dei lavori anche se non rilevato;

4. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla committente (ConSORZI, privati, Provincia, Capitaneria, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

5. L'appaltatore è tenuto ad esplicitare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva di aree pubbliche o private, per strade di servizio per l'accesso al cantiere, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni provvisorie di strade ed acque, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla direzione dei lavori, e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.

6. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori, soggetti unicamente al ribasso d'asta.

ART. 55 -INTERFERENZE

1. Saranno perfezionati e finalizzati a cura dell'appaltatore tutti gli eventuali rapporti preliminari avviati dalla committente con le autorità militari e i soggetti gestori di servizi interferenti con l'opera in oggetto e, se necessario, avviarne altri per interferenze non individuate nel progetto definitivo.

2. Qualora l'appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di definitivo-esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, in tale circostanza la committente conferisce all'appaltatore stesso il mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate.

3. Per la realizzazione di tutte le opere interferenti con le reti tecnologiche, l'appaltatore dovrà eseguire gli spostamenti temporanei delle singole linee in accordo, e secondo le indicazioni, dei diversi Enti interessati

4. Tutti gli oneri sopportati dall'appaltatore nello svolgimento dell'attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

5. La committente provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei pubblici servizi soggetti a spostamento in quanto interferenti, purché gli stessi non siano disciplinati da pregresse convenzioni che pongano tale onere a carico del soggetto gestore.

ART. 56 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve avere costantemente presente sul lavoro un responsabile esplicitamente designato, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione scritta alla direzione dei lavori, la quale si riserva il diritto di chiederne in qualunque momento la sostituzione, senza obbligo di dichiararne i motivi all'appaltatore. Il rappresentante in cantiere dell'appaltatore dovrà essere un tecnico qualificato ben pratico del mestiere ed in particolare dei lavori del genere di quelli appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno forniti dalla direzione dei lavori, nonché di tenere la contabilità per conto dell'appaltatore in contraddittorio con la committente. Tale tecnico dovrà seguire il lavoro fino alla sua completa ultimazione e non potrà venire sostituito se non previo benestare della direzione dei lavori e comunque solo con altra persona di gradimento della direzione dei lavori. Gli ordini e le disposizioni relative ai lavori verranno date, in assenza dell'appaltatore, al responsabile predetto, il quale sarà considerato a tutti gli effetti un rappresentante dell'appaltatore.

2. L'impresa dovrà presentare alla committente, prima dell'inizio dei lavori, il programma dettagliato per l'esecuzione delle opere. La committente potrà richiedere perfezionamenti, completamenti e/o modifiche al programma, che dovranno essere apportate dall'appaltatore entro 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta. In relazione a tali prescrizioni l'appaltatore non potrà avanzare nessuna richiesta di compensi né maggiori oneri relativamente all'esecuzione delle opere.

3. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'appaltatore;
- b) le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- c) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- d) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

4. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

5. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

6. Di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo l'appaltatore deve tener conto nello stabilire i prezzi, pertanto il corrispettivo per detti oneri ed obblighi é da ritenersi incluso nei prezzi dei lavori.

ART. 57 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della committente.

2. In virtù delle particolari condizioni in cui si svolgono le lavorazioni, rientranti completamente nell'ambito portuale (area sottoposta a videosorveglianza e controllo degli accessi) non si prevede di effettuare la custodia del cantiere mediante guardia particolare giurata. Restano intatti gli obblighi dell'appaltatore relativamente alla custodia e cura del cantiere.

ART. 58 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 01.06.1990, n° 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nel seguente schema, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 59 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

- 1.** Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a)* le spese contrattuali;
 - b)* le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c)* le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d)* le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2.** Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 3.** A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 4.** Il presente contratto è esente IVA ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del DPR 633/1972 e s.m.i..

APPENDICE 1 – RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA.....	2
2. INQUADRAMENTO URBANISTICO	2
2.1. Il P.R.G.C. di Civitavecchia	2
2.2. Il P.R.P.....	5
3. STATO ATTUALE.....	7
4. DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE.....	8
5. INTERVENTI PREVISTI.....	8
5.1. Operazioni preliminari	9
5.2. Ripristino tappetino di usura	9
5.3. Ripristino tappetino di usura e binder.....	10
5.4. Ripristino tappetino di usura, binder e base.....	10
5.5. Interventi di sostituzione chiusini/caditoie e messa in quota degli stessi.....	11
6. INTERFERENZE	11

1. PREMESSA

Il presente progetto è relativo all'attuazione di un programma pluriennale di manutenzione ordinaria della viabilità portuale all'interno del Porto Commerciale di Civitavecchia, i cui importi sono stati definiti nell'ambito dell'approvazione del Piano dei Servizi e Tariffario intervenuta in data 03/03/2022 con Decreto n° 66.

Gli interventi consistono nel rifacimento dello strato di usura delle aree interessate e di tutte le opere accessorie (pozzetti, griglie, cigli, etc.) eventualmente necessarie alla corretta manutenzione ordinaria della sede stradale.

Si prevede altresì di procedere al ripristino anche dello strato di collegamento (binder) nonché degli ulteriori strati del pacchetto stradale oltre quelli già citati (base), in alcune zone particolarmente ammalorate stante la presenza di rilevanti discontinuità ed avvallamenti.

Le opere previste nel presente progetto sono il proseguimento degli interventi annuali già attuati all'interno del Porto di Civitavecchia.

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO

2.1. Il P.R.G.C. di Civitavecchia

Il **PRG** comunale vigente individua la zona portuale e la sua espansione a Nord, e conferma la vocazione ad attività artigianali ed industriali per le aree territoriali retrostanti.

In particolare, il PRG del Comune di Civitavecchia inserisce il porto monumentale nel perimetro del centro storico, considerandolo parte integrante della zona urbana, corrispondente al nucleo originario della città. Di conseguenza la riqualificazione di questa zona portuale è strettamente correlata a quella dell'intero centro storico.

Per quanto concerne la viabilità, gli assi stradali che il PRG reputa strategici per l'efficienza del porto sono:

- il collegamento tra il casello autostradale di Civitavecchia Nord della A12 ed il centro abitato almeno fino all'intersezione con l'asse mediano;
- il tratto dell'Asse Mediano compreso tra tale collegamento ed il raccordo Civitavecchia – Viterbo - Orte (entrambi gli interventi permettono di raggiungere il porto evitando l'attraversamento del centro urbano);

- il completamento dell'Asse Mediano e dell'Asse industriale per collegare direttamente l'Accesso Nord del porto e la viabilità di accesso principale a Civitavecchia (Asse di raccordo e raccordo Civitavecchia – Viterbo - Orte).

Agli anni '70 risalgono i **Piani di Insediamenti Produttivi**, che hanno solamente favorito l'impianto delle infrastrutture per le centrali di produzione di energia elettrica.

Al decennio successivo risale la presa di coscienza dei valori storico - monumentali del luogo e, pertanto, la volontà di liberare il porto storico dalle pesanti attività commerciali.

Tale intendimento è espresso pienamente dal Piano di Recupero del Centro Storico (zona U/CS), approvato con Deliberazione C.C. n.289 del 21.3.1990.

Nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti, l'Amministrazione Comunale ha concentrato lo sviluppo turistico a meridione, nel tratto di litorale che divide la città da Capo Linaro; ha conservato, a Nord di Torre Valdaliga, le valenze naturali che, in questo tratto di territorio, prendono il sopravvento sull'elemento antropico; ha destinato agli insediamenti industriali la fascia di territorio compresa fra il tessuto urbano e la centrale ENEL di Torre Valdaliga Nord.

L'area di intervento del presente progetto ricade nelle zone denominate **Porto** e **Porto storico** del vigente Piano Regolatore Generale Comunale.




Figura 1. Piano Regolatore Generale Comunale

2.2. II P.R.P.

Il vigente Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia è stato approvato con delibera della Giunta Regionale Lazio n°121 del 23/03/2012.

Il Piano Regolatore Portuale è articolato nei livelli strutturale, funzionale e localizzativo.




Figura 2. Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia

LEGENDA	
	Limite demanio marittimo
	Area urbana
	Linea di configurazione portuale esistente
	Delimitazione porto storico - porto commerciale
	Sedime portuale
	Opera marittima di protezione
Opere a terra	
	Edifici e/o manufatti a servizio dell'attività portuale
	Edifici e/o manufatti storici
	Aree di concentrazione dei volumi
	Viabilità portuale principale
	Ingresso carrabile
	Ingresso pedonale
	Risalita
	Area di sosta
	Parco ferroviario
	Binario a servizio del terminale
Porto Commerciale	
	Funzione commerciale
	Operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori
	Operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio merci convenzionali
	Operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio rinfuse solide
	Funzione Industriale e/o artigianale
	Riparazione, manutenzione, trasformazione, costruzione e allestimento navale
	Stoccaggio e lavorazione merci e servizi
	Funzione pesca
	Funzione passeggeri attracco, attesa e servizio alle grandi navi da crociera
	Funzione passeggeri attracco, attesa e servizio alle navi da crociera minori
	Funzione passeggeri-attracco, attesa e servizi ai traghetti
	Servizi portuali
	Servizi amministrativi, direzionali, commerciali e tecnici
	Sicurezza e controllo
	Servizi alla nave
	Pollfunzionale
Porto Storico	
	Funzioni di nautica da diporto

Al **livello strutturale** il Piano individua gli scenari evolutivi dei traffici, ossia definisce il ruolo del Porto di Civitavecchia nel sistema marittimo nazionale ed internazionale, determinando gli obiettivi di traffico da perseguire.

Al **livello funzionale** il Piano individua le destinazioni d'uso e gli assetti infrastrutturali atti a garantire la migliore organizzazione delle risorse territoriali, in relazione agli obiettivi e alle potenzialità di sviluppo.

Al **livello localizzativo**, infine, il Piano si suddivide, sulla base dell'articolazione proposta, in ambiti o aree territoriali, avuto riguardo dell'assetto previsto, della definizione dei rapporti con la struttura urbana e con la rete infrastrutturale di riferimento.

3. STATO ATTUALE

La viabilità portuale, così come le aree a parcheggio, è caratterizzata da uno stato di degrado più o meno accentuato che interessa in generale tutto il Porto di Civitavecchia.

Nello specifico oltre ad un generale ammaloramento del tappetino di usura dovuto alla elevata presenza di mezzi in transito nel porto (sia veicoli che mezzi pesanti) sono presenti discontinuità del piano stradale dovute a:

- fenomeni di cedimenti localizzati (buche ed ormaie);
- presenza di esiti di lavorazioni di integrazione di impianti (fognature, impianti elettrici, idrici) che hanno richiesto il taglio della pavimentazione stradale con successivi ripristini;
- zone in cui, a seguito di modifica della viabilità interna portuale, sono presenti discontinuità tra i piani stradali (seppur di modesta entità);
- presenza di irregolarità in corrispondenza dei chiusini stradali a causa del mancato raccordo tra il piano stradale che negli anni è stato interessato da interventi puntuali di manutenzione per cui non è stato possibile procedere a riprofilature del piano stradale od al riposizionamento in quota dei pozzetti.

Si rende pertanto necessario, ai fini di garantire la regolarità del piano stradale, procedere ad interventi diffusi di ripristino del manto stradale, anche in considerazione del fatto che la viabilità portuale risulta ormai definita da un punto di vista di tracciamento.

Per una indicazione più puntuale di quanto sopra si rimanda all'elaborato fotografico ed agli allegati grafici nei quali è riportato il rilievo delle aree oggetto di intervento con particolare riguardo ai punti di maggiore criticità.

4. DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE

Gli interventi riguardano il rifacimento del manto stradale di alcuni tratti di viabilità all'interno del Porto di Civitavecchia.

Specifiche tecniche riguardo gli interventi

Per ogni tratto si prevede la preventiva fresatura ed il successivo ripristino del tappetino per uno spessore pari a 4 cm. Nei punti danneggiati o ammalorati, ove sono presenti evidenti discontinuità si procederà all'approfondimento della fresatura ed al ripristino dello spessore di binder per uno spessore di 10 cm

Per quel che riguarda i tratti di viabilità maggiormente ammalorati sarà realizzato anche lo strato di base di misto bituminoso secondo le seguenti tipologie di intervento:

- strato di base in misto bituminoso (base), spessore 13 cm;
- strato di collegamento (binder), spessore 5 cm;
- tappetino d'usura spessore 4 cm.

Il corpo della piattaforma stradale è costituito quindi, a partire dalla sua base, dai seguenti elementi costruttivi:

- conglomerato bituminoso per strato di base (tout venant bitumato) costituito da inerti di idonea granulometria, con bitume in ragione del 3.5-4.5% in peso;
- conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.0-5.5% in peso;
- conglomerato bituminoso per manto d'usura (tappeto) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, con bitume in ragione del 4.5-6.0% in peso.

5. INTERVENTI PREVISTI

Nell'ambito del presente progetto si prevede:

- la fresatura ed il rifacimento del tappetino di usura (spessore 4 cm) sull'intera area di intervento;

- il rifacimento del sottostante strato di binder (per uno spessore di 10 cm) sulle aree ammalorate (ove sono presenti ormaie, cedimenti localizzati, degrado superficiale) sulle aree individuate nelle planimetrie di dettaglio;
- rifacimento del sottostante strato di base nelle corsie di ingresso e uscita varco nord.

Vengono di seguito riportate le indicazioni preliminari e quelle relative agli interventi sopra specificati

5.1. Operazioni preliminari

Preliminarmente all'avvio delle opere l'appaltatore dovrà eseguire le seguenti operazioni preliminari:

- a) richiedere agli Enti Competenti l'emissione delle necessarie ordinanze per le chiusure del traffico e per eventuali divieti di sosta;
- b) concordare con D.L. e gli Enti Competenti i dettagli e l'esatto posizionamento della segnaletica stradale;
- c) posizionare i cartelli segnalatori del tipo e dimensione richiesti dalla committente, e vigilare costantemente sulla loro solidità, sicurezza e conservazione;
- d) delimitare opportunamente le aree mobili di cantiere;
- e) allestire il cantiere fisso con tutte le attrezzature necessarie;
- f) verificare l'esatto posizionamento dei sottoservizi con gli Enti gestori delle reti tecnologiche.

Una volta completato quanto sopra, tenuto conto delle prescrizioni di sicurezza, potranno essere avviati i lavori.

5.2. Ripristino tappetino di usura

La presente lavorazione comprende:

- la delimitazione dell'area di lavoro;
- la fresatura limitata all'area d'intervento;
- la provvista e la stesa di emulsione bituminosa (al 65% di bitume in ragione di Kg. 0,500/mq, per ancoraggio sullo strato di binder) steso in opera;
- la provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, secondo le medesime modalità del binder per uno spessore finito compreso di circa cm 4;
- la rimozione delle delimitazioni e apertura al traffico

5.3. Ripristino tappetino di usura e binder

La presente lavorazione comprende:

- la delimitazione dell'area di lavoro;
- la fresatura limitata all'area d'intervento;
- la provvista e la posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte, compresa la compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 tonnellate, o compattazione manuale nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo dei macchinari, per uno spessore finito di circa cm 10 compressi;
- la provvista e la stesa di emulsione bituminosa (al 65% di bitume in ragione di Kg. 0,500/mq, per ancoraggio sullo strato di base) steso in opera;
- la provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, secondo le medesime modalità del binder per uno spessore finito compresso di circa cm 4;
- la rimozione delle delimitazioni e apertura al traffico.

5.4. Ripristino tappetino di usura, binder e base

La presente lavorazione, non prevista attualmente nel presente appalto, comprende:

- la delimitazione dell'area di lavoro;
- la fresatura limitata all'area d'intervento;
- la fornitura del conglomerato bituminoso per ripristino della pavimentazione bituminosa dello strato di base, stesura con vibrofinitrice, o a mano per l'impossibilità di utilizzare macchinari di grandi dimensioni, per uno spessore finito di circa 13 cm compressi;;
- Il rullaggio o la battitura a mano, eventuale finitura manuale;
- la provvista e la posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) steso in opera con vibrofinitrice, o a mano, a perfetta regola d'arte, compresa la compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 tonnellate, o compattazione manuale nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo dei macchinari, per uno spessore finito di circa cm 5 compressi;
- la provvista e la stesa di emulsione bituminosa (al 65% di bitume in ragione di Kg. 0,500/mq, per ancoraggio sullo strato di base) steso in opera;

- la provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, secondo le medesime modalità del binder per uno spessore finito compreso di circa cm 4;
- la rimozione delle delimitazioni e apertura al traffico.

5.5. Interventi di sostituzione chiusini/caditoie e messa in quota degli stessi

È altresì previsto, quando necessario, procedere al ripristino delle pendenze, la messa in quota dei pozzetti esistenti provvedendo altresì alla eventuale sostituzione degli elementi ammalorati.

6. INTERFERENZE

Le lavorazioni di ripristino del manto stradale sono interessate da forti condizionamenti dovuti alla presenza del traffico stradale del porto (veicoli e mezzi pesanti) nonché alla presenza delle attività presenti lungo la viabilità (bar, depositi, ecc).

Al fine di minimizzare gli effetti dovuti alla presenza del cantiere stradale, di concerto con l'ente gestore nonché gli enti preposti al controllo, potranno essere eseguite in alcune aree specifiche, lavorazioni notturne tali da garantire il ripristino dello stato dei luoghi per le ore 7.00 del mattino successivo alla lavorazione.

In generale, in tutte le fasi di ripristino del manto stradale, dovranno essere preventivamente definite di concerto con gli Enti preposti:

- le aree di intervento (da regolarizzare con specifiche ordinanze) con il relativo cronoprogramma delle lavorazioni per le quali sono stati predisposti i relativi elaborati grafici;
- le modalità di gestione del traffico;
- l'individuazione, ove necessario, di percorsi alternativi atti a garantire il flusso veicolare o in subordine regime di controllo del traffico con sensi unici alternati;
- la creazione di aree di sosta temporanee per i veicoli presenti nelle aree di intervento;
- la possibilità di interdizione parziale o totale di aree interne al porto.

Il tecnico
Ing. Alessandro Guerra



APPENDICE 2 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							488'472,60
	LAVORI A CORPO							
	Manutenzione stradale (SpCat 1) Conglomerati bituminosi (Cat 2)							
5 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale USURA					30'000,00		
	SOMMANO m ²					30'000,00	9,89	296'700,00
6 B01.05.014.0 1.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale Vedi voce n° 5 [m ² 30 000.00]	1,00				30'000,00		
	SOMMANO m ² /cm					30'000,00	3,35	100'500,00
7 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale BINDER BINDER		6000,00 2000,00		0,100 0,050	600,00 100,00		
	SOMMANO m ³					700,00	242,35	169'645,00
8 B01.05.009.a	Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale BASE		2000,00		0,130	260,00		
	SOMMANO m ³					260,00	220,18	57'246,80
9 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m ² , tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali Vedi voce n° 5 [m ² 30 000.00] BINDER_8000 BINDER_2000 BASE_2000	1,00	6000,00 2000,00 2000,00			30'000,00 6'000,00 2'000,00 2'000,00		
	SOMMANO m ²					40'000,00	2,22	88'800,00
	A RIPORTARE							1'201'364,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'201'364,40
10 B01.05.020.c	Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: con soggezione di traffico (Percentuale del 17%) AUMENTO DEI PREZZI CALCOLATO AL 50% Vedi voce n° 5 [m² 30 000.00] Vedi voce n° 6 [m²/cm 30 000.00] Vedi voce n° 7 [m³ 700.00] Vedi voce n° 8 [m³ 260.00]	0,50 0,50 0,50 0,50			9,890 3,350 242,350 220,180	148'350,00 50'250,00 84'822,50 28'623,40		
	SOMMANO %					312'045,90	17,00	53'047,80
	Acque bianche e sistemazioni varie (Cat 3)							
11 N.P.01	Riposizionamento in quota di telaio e chiusino o caditoia, da eseguirsi mediante l'utilizzo di martello demolitore elettrico e/o a mano, compreso l'onere dell'allontanamento del mat ... ta nonché il ripristino del piano stradale e quanto altro occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. CHIUSINI DA RIMETTERE IN QUOTA CADITOIE DA RIMETTERE IN QUOTA					25,00 25,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	157,18	7'859,00
12 B01.01.009.b	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso superiore a 100 kg CHIUSINI CADITOIE					25,00 25,00		
	SOMMANO cad					50,00	123,61	6'180,50
13 B02.06.002	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la ... certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg CHIUSINI					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	662,10	16'552,50
14 B02.06.005	Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Ga ... iposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico CADITOIE_PESO 110 KG	25,00			110,000	2'750,00		
	SOMMANO kg					2'750,00	7,80	21'450,00
	A RIPORTARE							1'306'454,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'306'454,20
15 A02.01.003.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto		10,00	0,500	0,500	2,50		
	SOMMANO m ³					2,50	23,45	58,63
16 A02.03.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo		10,00	0,500	0,500	2,50		
	SOMMANO m ³					2,50	13,42	33,55
17 D05.41.001	Tubo corrugato termoplastico autoestinguento per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 50		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	5,68	17,04
18 D05.41.003	Tubo corrugato termoplastico autoestinguento per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	6,78	20,34
19 D05.41.005	Tubo corrugato termoplastico autoestinguento per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 110		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	8,65	34,60
20 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm ²		1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO m ³					1,00	127,73	127,73
	A RIPORTARE							1'306'746,09

APPENDICE 3 – ELENCO PREZZI UNITARI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A02.01.003.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto euro (ventitre/45)	m ³	23,45
Nr. 2 A02.03.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo euro (tredici/42)	m ³	13,42
Nr. 3 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche euro (tredici/05)	ton	13,05
Nr. 4 A03.03.005.e	idem c.s. ...di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere euro (uno/10)	ton	1,10
Nr. 5 A03.03.007.n	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce EER 17 03 01 (EER 17 03 02) a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione euro (ventisette/10)	ton	27,10
Nr. 6 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm ² euro (centoventisette/73)	m ³	127,73
Nr. 7 A06.01.002.0 1.01.a	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm ² euro (duecentodieci/70)	m ³	210,70
Nr. 8 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento euro (due/86)	kg	2,86
Nr. 9 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm euro (tre/49)	kg	3,49
Nr. 10 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde euro (trentadue/80)	m ²	32,80
Nr. 11 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m ² per ogni cm di spessore euro (uno/32)	m ² /cm	1,32
Nr. 12 B01.01.009.b	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso superiore a 100 kg euro (centoventitre/61)	cad	123,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 B01.05.009.a	Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale euro (duecentoventi/18)	m ³	220,18
Nr. 14 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale euro (duecentoquarantadue/35)	m ³	242,35
Nr. 15 B01.05.014.0 1.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale euro (tre/35)	m ² /cm	3,35
Nr. 16 B01.05.014.a	idem c.s. ...3 cm: con bitume tradizionale euro (nove/89)	m ²	9,89
Nr. 17 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m ² , tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali euro (due/22)	m ²	2,22
Nr. 18 B01.05.020.c	Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: con sovrapposizione di traffico (Percentuale del 17%) euro (diciassette/00)	%	17,00
Nr. 19 B02.06.002	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 700 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: -telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 940 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di giunto ammortizzatore continuo in elastomero ad alta resistenza, alloggiato su apposita sede, con funzione autocentrante per il coperchio. Dotato di anelli per il sollevamento durante la posa. -coperchio circolare, di peso indicativo superiore a 70 kg, con sistema di apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto tra la rotula e il telaio al fine di evitarne l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e predisposto per l'alloggiamento di apposito dispositivo antifurto. Profondità di incastro del coperchio nel telaio di 85 mm Disegno antisdrucchiolo, marcatura EN 124 D400 e marchio dell'Organismo internazionale di certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg euro (seicentosessantadue/10)	cad	662,10
Nr. 20 B02.06.005	Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucchiolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico euro (sette/80)	kg	7,80
Nr. 21 D05.41.001	Tube corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 50 euro (cinque/68)	m	5,68
Nr. 22 D05.41.003	idem c.s. ...esterno mm 75 euro (sei/78)	m	6,78
Nr. 23 D05.41.005	idem c.s. ...esterno mm 110 euro (otto/65)	m	8,65
Nr. 24 N.P.01	Riposizionamento in quota di telaio e chiusino o caditoia, da eseguirsi mediante l'utilizzo di martello demolitore elettrico e/o a mano, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale... ta nonché il ripristino del		

APPENDICE 4 – ANALISI NUOVI PREZZI

	u.m.	quant.	prezzo	Importo parziale	Importo totale
NP.01					
Riposizionamento in quota di telaio e chiusino o caditoia, da eseguirsi mediante l'utilizzo di martello demolitore elettrico e/o a mano, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta nonché il ripristino del piano stradale e quanto altro occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.					
Rif. Rilevamenti bimestrali Ministero Infrastrutture e Trasporti					
MANO D'OPERA					
operaio 3° livello	h	2	€ 28,68	€ 57,36	
operaio 2° livello	h	2	€ 26,64	€ 53,28	
					€ 110,64
Somma la mano d'opera					
NOLI					
Martello demolitore elettrico	h	1	€ 8,50		€ 8,61
MATERIALI					
Materiali vari d'uso e consumo				a stima	€ 5,00
				Parziale	€ 124,25
Spese generali 15%					€ 18,64
				Sommano	€ 142,89
Utili Impresa 10%					€ 14,29
				Importo totale/cad	€ 157,18

APPENDICE 5 – QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO ECONOMICO

Porto di Civitavecchia

Interventi manutenzione ordinaria della sede stradale

A	-	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (Comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)		
	1	A misura (da computo metrico estimativo)	€ 200.712,60	
	1	A corpo (da computo metrico estimativo)	€ 1.106.340,49	
		Somma	<u>€ 1.307.053,09</u>	
B	-	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (Non soggetti a Ribasso d'asta)		
	1	A misura	€ 88.295,75	
		Somma	<u>€ 88.295,75</u>	
		TOTALE		€ 1.395.348,84
C	-	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Oneri tecnici 7,5%	€ 104.651,16	
		TOTALE	<u>€ 104.651,16</u>	€ 1.500.000,00